

**Criteria e modalità per il riconoscimento dei centri autorizzati di assistenza agricola. decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001.**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che il comma 1 dell'art. 3 bis del D.Lgs. 15 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato dal D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, espressamente prevede che gli Organismi pagatori possano con apposita convenzione incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA) a svolgere, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati;

Considerato che i Centri per l'esercizio dell'attività di assistenza agli agricoltori devono essere costituiti nella forma di società di capitali dai soggetti individuati ai sensi del comma 2 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 165/99;

Rilevato:

- che con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001 sono stati fissati i "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola";
- che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 3 bis del D.Lgs. n. 165/99 e dal D.M. 27 marzo 2001, le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia, concedono l'abilitazione ad esercitare l'attività e garantiscono la vigilanza dei Centri, ai quali possono richiedere l'effettuazione di ulteriori servizi ed attività;

Ritenuto opportuno definire, come indicato nell'apposito allegato parte integrante del presente atto, i criteri e le modalità operative finalizzate a concedere alle società richiedenti l'abilitazione ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola e ad esercitare l'attività di vigilanza per il mantenimento dei requisiti dei Centri stessi;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

- n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 43/01";

Dato atto, pertanto, dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione, Dott. Giorgio Poggioli, in merito alla regolarità tecnica e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla legittimità della presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 2774/2001;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura. Ambiente e sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

delibera

- a) di approvare, come indicato nell'Allegato al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001, i "Criteri e le modalità operative per la concessione alle società' richiedenti dell'abilitazione ad operare in qualità' di Centri autorizzati di assistenza agricola e per esercitare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti da parte dei Centri medesimi";
- b) di stabilire che le richieste per l'abilitazione devono essere presentate alla Direzione Generale Agricoltura, Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato 1) dei predetti "Criteri";
- c) di dare atto che per quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia a quanto stabilito nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 marzo 2001;
- d) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

***Allegati: Criteri e schema domanda***